



FEDERAZIONE ITALIANA PANCRAZIO ATHLIMA



FIPA

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

FEDERAZIONE FONDATA NEL 2002
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento di Giustizia Sportiva è stato emanato dal Consiglio Direttivo Federale il 28/02/2010, il Regolamento Organico Federale è stato emanato dal Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 11/04/2010 e approvati dall'Assemblea delle Società Sportive in data 11/04/2010 come previsto nell'Art. 13 dello Statuto Federale.
- 2) Il Regolamento Organico Federale ed il Regolamento Federale di Giustizia Sportiva possono essere modificati solo con delibera del Consiglio Federale.
- 3) Eventuali modifiche vanno comunicate alla FIJLKAM in quanto la FIPA è riconosciuta come Organizzazione Associata alla FIJLKAM, pertanto il presente Regolamento deve essere in linea con le direttive della FIJLKAM, del CONI e della Federazione mondiale FILA alla quale la FIPA è affiliata.

TITOLO II SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2 - Le Società e le Associazioni Sportive

- 1) Possono essere affiliate alla FIPA/FIJLKAM, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare gli sport controllati dalla FIPA: a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e dello Statuto della Federazione; b) siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità; c) non abbiano finalità di lucro; d) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02, così come modificato dalla Legge 128\04; e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente. Inoltre, l'impianto deve essere posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche; f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti. g) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.
- 2) Le Società e le Associazioni Sportive di cui al Punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicate come Società Sportive - sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, del Consiglio Federale della FIPA/FIJLKAM. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, o per delega, del Consiglio Federale della FIPA/FIJLKAM.
- 3) I Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare per potersi affiliare alla FIPA/FIJLKAM devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).
- 4) Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 5) Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPA/FIJLKAM.
- 6) E' istituito presso la Segreteria Federale l'Albo delle Società Sportive della FIPA e della FIJLKAM dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI, con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero codice.
- 7) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.

- 8) Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° ottobre al 30 dicembre; quelle presentate dal 1 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 50% della quota di riaffiliazione. Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate <<nuove affiliazioni>>.
- 9) La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale competente, che deve esprimere il proprio motivato parere, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi al Comitato Regionale stesso. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante : a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale; b) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, non ch  copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi; c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento; d) elenco nominativo dei Soci; e) descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.
- 11), le Società e le Associazioni Sportive gi  affiliate devono presentare alla Segreteria Federale, inviandone contestualmente copia al Comitato Regionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 9), sub Lettere b), c) e d).

Art. 3. - Adempimenti

- 1) Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica. Le modifiche alla denominazione sociale devono essere comunicate al CONI, che provveder  all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle Associazioni e Societ  Sportive Dilettantistiche.
- 2) Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
- 3) Copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente, in mancanza di esso alla segreteria nazionale per l'eventuale designazione di un osservatore. Inoltre, copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.

Art. 4. - Diritti e doveri delle Societ  Sportive

- 1) Le Societ  Sportive hanno diritto: a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; b) di partecipare all'attivit  sportiva secondo i programmi e le norme federali; c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIPA. Le Societ  Sportive sono tenute a: a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIPA/FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi; b) adempiere agli obblighi di carattere economico; c) mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali; d) vigilare che i propri associati osservino, con lealt  e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite; e) tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneit  fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore; f) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati; g) favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione; h) assicurare ai propri Associati la pi  ampia assistenza tecnica e morale; i) far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato; l) corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale competente. 3) Le Societ  Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attivit  salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4) Le Societ  Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 5. - Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per: a) recesso; b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci; c) mancato rinnovo dell'affiliazione; d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2; e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.
- 2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIPA ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIPA comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 3) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Art. 6. - Fusione

- 1) La fusione tra due o più Società Sportive affiliate, purché non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione e appartenenti alla stessa Provincia, può avvenire: a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti; b) mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre. Nel caso sub a) l'anzianità - a tutti i fini statuari - decorre dalla data di delibera di riconoscimento adottata dal Consiglio Federale e, pertanto, i punteggi acquisiti in precedenza dalle singole Società Sportive interessate non possono essere utilizzati. Nel caso sub b) l'anzianità - a tutti i fini statuari - resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest'ultima, non possono essere sommati quelli delle singole Società Sportive incorporate. Le fusioni devono essere comunicate al CONI, che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
- 2) Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione fino alla naturale scadenza del vincolo in essere.
- 3) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso-di-esecuzione.
 - 4) Una società sportiva può avere una sede distaccata la quale risiede in altro luogo, purché nella stessa regione. Gli atleti, le quote associative, le spese ed altri oneri vengono cumulati alla sede centrale.

TITOLO IIII TESSERATI

Art. 7. – I Tesserati

- 1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIPA/FIJLKAM sono: a) gli Atleti; b) gli Insegnanti Tecnici; c) gli Ufficiali di Gara; d) i Dirigenti Sociali; e) i Soci delle Società Sportive; f) i Dirigenti Federali; g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 4) Il tesseramento cessa: a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali; c) nei casi previsti nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8. - Diritti e doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di: a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate; b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIPA in materia; c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali; d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
- 3) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, il Regolamento Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. - I Dirigenti

- 1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti: a) i Dirigenti Federali centrali; b) i Dirigenti Federali periferici; c) i Dirigenti Sociali. Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale. Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale. Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
- 2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art. 15 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta. 3) I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina. 4) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Art. 10. - Medaglia d'Onore al Merito Sportivo

- 1) La "Medaglia d'Onore al Merito Sportivo" è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con rettitudine morale e con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIPA/FIJLKAM.
2) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può conferire, ogni quadriennio, le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali-benemerenze.
3) Le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro. 4) La Medaglia d'Onore al Merito Sportivo può essere conferita una sola volta alla stessa Società Sportiva o Persona.

TITOLO IV - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 11. - Norme generali

- 1) La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto Federale.
Il Pancrazio Athlima comprende 4 settori a) Il Pancrazio Agon (combattimento spontaneo); b) Il Palesmata (combattimento a due – dimostrativo); c) Il Polydamas (combattimento a quattro – uno contro tre armati – dimostrativo); d) il Pancrazio Amyna (difesa personale). Il settore a) – b) – c) sono settori agonistici, mentre il settore d) è praticabile solo a scopo di autodifesa senza fasi agonistiche.
- 2) La struttura tecnico-organizzativa della Federazione dei Settori comprende: a) la Direzione Tecnica Nazionale; b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici; d) il Responsabile Organizzativo.
- 3) Tutte le cariche previste dalla struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberate dal Consiglio Federale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.

Art. 12. - La Direzione Tecnica Nazionale

È composta da un responsabile tecnici nazionale dei 4 settori, Pancrazio Agon, Palesmata, Polydamas e pancrazio Amyna, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente scelto tra i componenti dell'organico federale aventi qualifica tecnica superiore al grado *paidotrivis beta*. Esso deve periodicamente riferire del proprio operato direttamente al Presidente Federale, secondo modalità e tempi da quest'ultimo determinati. A tale Tecnico Nazionale è anche demandata l'organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali dei singoli settori.

Il Responsabile Tecnico Nazionale, può: nominare dei collaboratori, denominati Allenatori Nazionali

Gli allenatori nazionali sono sotto il suo controllo, per dirigere la parte tecnica, e nominandoli responsabili di settore. Il tutto può avvenire con la consapevolezza e delibera del Presidente.

Art. 13. - La Commissione Tecnica Nazionale

La commissione Tecnica Nazionale è nominata dal Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo, ne risponde direttamente al Presidente del suo operato. La commissione è composta da:

- a) Responsabile Tecnico Nazionale;
- b) Allenatori Nazionali;
- c) Responsabile Nazionale Ufficiali di gara.

I compiti della Commissione sono:

- a) Proporre al Consiglio Direttivo il calendario dell'attività federale da eseguire durante l'anno sportivo, entro il mese di ottobre dell'anno precedente;
- b) La scelta degli atleti per comporre la Nazionale Italiana per disputare campionati internazionali;
- c) Presiedere gli esami per il passaggio di grado.

Essa è invitata di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, può avanzare delle proposte, esprimere pareri ma senza diritto di voto.

Art. 14. - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

Essa è composta dal Responsabile Nazionale avente il Grado Hellanodikis Alfa corrispondente alla qualifica di arbitro mondiale e da altri due membri aventi almeno la qualifica di arbitro nazionale. Essi sono proposti dal responsabile nazionale con approvazione del Presidente Nazionale.

I loro compiti sono:

- a) Esaminare il passaggio di grado degli ufficiali di gara per le qualifiche Hellanodikis Delta = Arbitro regionale; Hellanodikis Gamma = Arbitro Nazionale; da fare una volta all'anno in concomitanza con gli esami di passaggio di grado di altri candidati;

Le qualifiche di Hellanodikis beta = Arbitro internazionale; Hellanodikis Alfa = Arbitro Mondiale vengono date direttamente dalla FILA con corsi ed esami internazionali.

- b) Nominare gli ufficiali di gara che devono officiare nelle varie manifestazioni sportive
- c) Nominare i presidenti di giuria che devono dirigere il tappeto di gara;
- d) Esaminare i reclami dei coach durante le competizioni, per eventuali errori arbitrali o comunque esaminare qualsiasi reclamo di natura arbitrale;
- e) Esaminare le richieste fatte dagli ufficiali di gara nazionali che fanno richiesta di essere ammessi al corso internazionale FILA dopo aver raggiunto i requisiti minimi previsti dalla FIPA. La Commissione Nazionale Ufficiali di gara delibera su di esse solo con l'approvazione del Presidente Federale.

I reclami durante le gare vengono accolti solo con il versamento di € 100,00 al responsabile degli arbitri e sono da restituire in caso il reclamo viene accolto. Se il reclamo non viene accolto, la somma anticipata viene versata nelle casse della federazione.

Il corso di aggiornamento annuale è obbligatorio per tutti gli ufficiali di gara di qualunque grado a livello nazionale, il corso di aggiornamento verrà effettuato dal Responsabile degli arbitri.

In mancanza del corso di aggiornamento l'Ufficiale di gara non può officiare per l'anno sportivo in corso.

A cura dell'ufficiale di gara responsabile della competizione, spetta anche il compito di stilare il verbale di gara al termine della stessa, mettendo in evidenza fatti accaduti e andamento generale della competizione presieduta.

Art. 15. - Il Responsabile Organizzativo Nazionale

- 1) Il Responsabile Organizzativo è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente.

2) I compiti del Responsabile Regionale Organizzativo sono: a) studiare le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni che si svolgono a livello Nazionale e Regionale e collaborare con gli organizzatori delle stesse; b) vigilare sulla idoneità dell'impianto e delle attrezzature e sul regolare svolgimento delle manifestazioni; c) tenere aggiornato l'elenco degli impianti idonei per le nostre discipline; d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 16. - La Commissione Federale Antidoping

1) La composizione e le competenze della Commissione Federale Antidoping sono regolamentate nell'Appendice alle Norme Sportive Antidoping.

Art. 17. - Il Medico Federale

1) Il medico Federale deve essere specialista in Medicina dello Sport.
2) Compiti del Medico Federale sono: a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali; b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati; c) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli dal Presidente della Federazione e dal Consiglio Federale.

Art. 18. - Gli Ispettori Federali

1) Gli Ispettori Federali sono nominati dal Consiglio Federale.
2) Essi hanno il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso o del Segretario Generale, ispezioni, controlli ed accertamenti presso le Società Sportive affiliate o presso gli Organi Federali Periferici.

Art. 19. - Il Responsabile Regionale Ufficiali di Gara

1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Ufficiale di Gara. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2) I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:
a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente Regionale per l'approvazione a.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento; a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale e di Presidente di Giuria Regionale; b) designare gli Ufficiali di Gara per le gare interregionali, regionali e provinciali; c) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Presidente Regionale.

Art. 20. - Il Responsabile Tecnico Regionale

1) Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Insegnante Tecnico. Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta Regionale di Settore.
2) I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:
a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente Regionale di Settore per l'approvazione: a.1) il calendario dell'attività agonistica regionale; b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Comitato Regionale.

Art. 21. - Il Responsabile Regionale Organizzativo

1) Il Responsabile Regionale Organizzativo è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Vicepresidente Regionale di Settore. Egli partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni del Comitato Regionale.

- 2) I compiti del Responsabile Regionale Organizzativo sono: a) studiare le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni che si svolgono nella Regione e collaborare con gli organizzatori delle stesse; b) vigilare sulla idoneità dell'impianto e delle attrezzature e sul regolare svolgimento delle manifestazioni; c) tenere aggiornato l'elenco degli impianti della Regione idonei per le nostre discipline; d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Comitato Regionale.

TITOLO V - GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 22. - Norme generali

- 1) La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIPA/FIJLKAM è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
- 2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
- 3) Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie: a) Hellanodikis Delta = Arbitri Regionali; b) Hellanodikis Gamma = Arbitri Nazionali; c) Hellanodikis Beta = Arbitri Internazionali; d) Hellanodikis Alfa = Arbitri Internazionali.
- 4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) Almeno 21° anno di età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

Art. 23. - I Presidenti di Giuria Nazionali

- 1) La qualifica di Presidente di Giuria Regionali è incorporata nella qualifica di ufficiali di gara pertanto un ufficiale di gara di qualsiasi grado può presiedere eventi agonistici federali.
- 2) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
- 5) La qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.

TITOLO VI - GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 24. - Norme generali

- 1) L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIPA/FIJLKAM è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami. La qualifica di Insegnante Tecnico di Pancrazio Aymna, si acquisisce partecipando ad un corso specifico con relativo esame, dopo la qualifica di Insegnante Tecnico di Pancrazio Athlima generico, comprendente il Pancrazio Agon, Palesmata e Polydamas.
- 3) Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie: a) Aspiranti Allenatori (Paidotrivis Delta); b) Allenatori (Paidotrivis Gamma); c) Istruttori (Paidotrivis Beta); d) Maestri (Paidotrivis Alfa).
- 4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti: a) almeno il 18° anno di età per il grado Delta (Aspirante Allenatore) Almeno il 21° anno di età per il grado Gamma (Allenatore); b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi

Internazionali riconosciuti; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; f) acquisito almeno il grado di Pais Pancratiastis Delta.

4) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

5) Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati alla Federazione ed al Comitato Regionale competente.

6) Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.

7) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi: a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali; b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione; c) specifica motivata richiesta. Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi: a) dimissioni volontarie; b) mancato rinnovo della tessera federale; c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive definitive, salvo riabilitazione, complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali e) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 4)

8) La qualifica di Insegnante Tecnico di qualsiasi grado può essere il responsabile tecnico di società Sportive non più di due società sportive nella stessa regione.

9) La qualifica di insegnante (Paidotrivis Gamma) è incompatibile con quella di Atleta, mentre per gli insegnanti tecnici di grado Delta, possono chiedere il congelamento del Grado per mantenere la qualifica di atleta.

10) L'insegnante avente il grado Delta corrispondente alla qualifica di Aspirante Allenatore non è abilitato all'insegnamento ma può esercitare il suo compito da insegnante solo in presenza di un altro insegnante tecnico avente il grado almeno Gamma.

11) L' insegnante tecnico che senza alcuna autorizzazione, aderisce a manifestazioni, gare, corsi o stage che non siano quelli federali FIPA, da solo o con i suoi atleti, o che dia il consenso ai propri atleti di partecipare ad essi per la stessa disciplina per la quale è tesserato alla FIPA, viene automaticamente estromesso dalla FIPA, con la sola comunicazione della segreteria federale.

12) L'insegnante Tecnico che non rinnova il tesseramento per due anni consecutivi, perde la qualifica e pertanto verrà cancellato anche dal sito ufficiale della federazione.

13) L'insegnante tecnico che proviene da altre discipline, facendo il corso di formazione per Insegnanti Tecnici di Pancrazio Athlima e prendendo la qualifica di Paidotrivis Delta possono insegnare ed essere responsabili di una Associazione Sportiva.

TITOLO VIII GLI ATLETI

Art. 25. - Norme generali

1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIJLKAM gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.

- 2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.
- 3) E' consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia.
- 4) Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro o di studio, è consentito secondo la normativa emanata dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 5) Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.
- 6) L' atleta che senza alcuna autorizzazione prende parte a manifestazioni sportive, corsi o stage che non siano approvate dalla FIPA, della stessa disciplina per cui l'atleta è affiliato, viene automaticamente estromesso dalla FIPA, con la sola comunicazione della segreteria federale.

Art. 26. - Classi degli Atleti

PREAGONISTI

BAMBINI (6-7 anni); FANCIULLI (8-9 anni); RAGAZZI (10-11 anni).

AGONISTI

ESORDIENTI (PEDES-PAMPEDES): (12-13) ANNI
(PALESMATA) - (PANCRAZIO)

CADETTI (PEDES - KORASIDES): (14-15)
(PANCRAZIO, PALESMATA)

SPERANZE (EFEVI-NEANIDES): (16-17)
(PANCRAZIO, PALESMATA)

JUNIORES (AGENII (Y.M.)-NEES GYNEKES): (18-19)
(PANCRAZIO, POLYDAMAS, PALESMATA)

SENIORES (ANDRES – GYNEKES): (+20)
(PANCRAZIO, POLYDAMAS PALESMATA)

AMATORI

Atleti dal 36° anno in poi e: tutti coloro che dal 12 anno in poi non intendono svolgere attività agonistica
Per l'attività degli Atleti/e compresi/e tra il 5° ed il 10° anno di età (Preagonisti/e) la Federazione emana Programmi Tecnici particolari.

Art. 27. - Vincolo sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti, juniores, seniores e Master il vincolo è annuale.
- 2) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo gli Atleti devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza ed al Comitato Regionale competente la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 4) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
 - b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
 - c) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 marzo per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) cambiamento di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento nei Corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.

Art. 28. – La Squadra Nazionale

- 1) Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.
- 2) Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta: a) del Capo Delegazione; b) del Direttore Tecnico Nazionale; c) di un Medico.

Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere. Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale. Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato. Il Direttore Tecnico Nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.

- 3) Il Capitano della Squadra è designato, di volta in volta, dal Direttore Tecnico Nazionale ed ha il compito di assistere i propri compagni e di rappresentare all'Allenatore Federale le eventuali necessità degli Atleti. Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra. 5) Alfiere della Squadra è l'Atleta più giovane di età. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

TITOLO IX - I GRADI

Art. 29. - Graduazione dei Gradi per Esami

Gli Esami di graduazione fino al Grado Alfa, vengono effettuati secondo il programma proposto al Presidente Federale, dalla Commissione Tecnica Nazionale e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo. L'esame è subordinato alla frequentazione del corso di preparazione. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 29. - Graduazione dei gradi inferiori (Pancratiastis)

Aspirante Delta	- tempo di permanenza 6 mesi
Delta	- tempo di permanenza 6 mesi
Aspirante Gamma	- tempo di permanenza 6 mesi
Gamma	- tempo di permanenza 6 mesi
Aspirante Beta	- tempo di permanenza 6 mesi
Beta	- tempo di permanenza 6 mesi
Aspirante Alfa	- tempo di permanenza 12 mesi
Alfa	- tempo di permanenza 2 anni per accedere agli esami per Pais Pancratiastis

Art. 30. - Graduazione dei gradi superiori (Pais Pancratiastis)

Delta	- tempo di permanenza 2 anni per accedere agli esami per Gamma o per la qualifica di Paidotrivis Delta
Gamma	- tempo di permanenza 4 anni per accedere agli esami per Beta
Beta	- tempo di permanenza 5 anni per accedere agli esami per Alfa
Alfa	- tempo di permanenza

Art. 31. - Graduazione per Insegnanti tecnici (Paidotrivis)

Delta	- tempo di permanenza 2 anni per accedere agli esami per Gamma
Gamma	- tempo di permanenza 4 anni per accedere agli esami per Beta
Beta	- tempo di permanenza 5 anni per accedere agli esami per Alfa
Alfa	- tempo di permanenza

Art. 32. - Graduazione per Ufficiali di Gara (Hellanodikis)

Delta (Arbitro Regionale)	- tempo di permanenza 2 anni per accedere agli esami per Gamma
Gamma (Arbitro Nazionale)	- tempo di permanenza 4 anni per accedere agli esami per Beta
Beta (Arbitro Internazionale)	- tempo di permanenza 5 anni per accedere agli esami per Alfa
Alfa (Arbitro Mondiale)	- tempo di permanenza

TITOLO X MANIFESTAZIONI

Art. 33. -Organizzazione

- 1) E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a manifestazioni (gare, corsi, raduni, convegni, seminari, ecc.) non approvate dai competenti Organi Federali.

- 2) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Settore per quelle a carattere nazionale ed internazionale (riservate alle Squadre Nazionali) e dalla Consulta Regionale di Settore per quelle a carattere provinciale, regionale, interregionale, internazionale (riservate alle Società Sportive) e per la partecipazione delle Società Sportive a quelle che si svolgono all'estero. I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla Federazione.
- 3) Il Regolamento della manifestazione deve contenere: a) luogo, data ed orari di svolgimento; b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota; c) notizie logistiche; d) ogni altra informazione utile. Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche: a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta; b) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive; c) elenco dei premi in palio.
- 4) Comitati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Art. 34. - Reclami

- 1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento, entro 15 minuti dall'accaduto.
- 2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
- 3) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.
- 4) I reclami riguardanti presunti errori arbitrari, devono essere effettuati dal coach nel corso del combattimento o dal responsabile del tappeto di gara secondo le modalità specificate nel regolamento di gara.

Art. 35. – Ricorsi

- 1) I ricorsi per errori di valutazione tecnica non sono ammessi e devono pertanto essere affrontati al momento visionando i filmati relativi al combattimento.
- 2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione. Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

TITOLO XI - LE ASSEMBLEE

Art. 37. - Norme Generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale.

Art. 38. - Ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti

- 1) Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Commissione Federale d'Appello avverso i dati risultanti dalla classifica ufficiale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto.
- 2) Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
- 3) Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre trenta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a sostituirlo.
- 4) Il ricorso deve essere contestualmente notificato alle Società Sportive eventualmente interessate.
- 5) Il termine per le controdeduzioni delle Società Sportive interessate è di dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
- 6) I ricorsi sono esaminati e decisi dalla Commissione Federale d'Appello; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.
- 7) La nota è trasmessa agli interessati con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento e tramite e-mail.

8) Le decisioni adottate dalla Commissione Federale d'Appello sono definitive.

Art. 39. - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

- 1) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta di un Presidente e di due membri.
- 3) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento dell'Assemblea.
- 4) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche federali.
 - 5) I compiti della Commissione sono: a) controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega; b) accertare la validità delle deleghe; c) controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici; d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto; e) provvedere allo scrutinio nelle votazioni.
- 6) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare: a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali; b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali.

Art. 40. - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

- 1) Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini indicati nello Statuto Federale.
- 2) Scaduti i termini prescritti, il Segretario Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
- 3) Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Federali.
- 4) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
- 5) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
- 6) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso il ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello.

Art. 41. - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

- 1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza dei voti attribuiti come richiesto dallo Statuto Federale.
- 2) In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 39 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- 3) Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea: a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dello Statuto Federale;
- e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Art. 42. - Verbale dell'Assemblea

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro dieci giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale della FIJLKAM;
- 3) Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Art. 43. - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Art. 44. - Contributo ai Comitati Regionali da parte della Federazione Nazionale

Il Contributo ai Comitati Regionali di 1 euro per atleta tesserato pagante e di 10 euro per ogni società sportiva affiliata in Regione. Il contributo è possibile dopo la quarta Società Sportiva affiliata nella regione. Il Contributo è elargibile se i conti della Federazione lo consentono.

Art. 45. - Rimborso spese per la Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Rimborso spese dei Consiglieri nazionali convocati alle Assemblee è possibile solo se la Federazione ha un margine di residuo economico di 5.000 (cinquemila) euro per garantire una discreta sopravvivenza economica della stessa.

Art. 46. - Disposizioni finali

Gli esami per il passaggio di grado di Insegnanti Tecnici e Ufficiali di gara vengono effettuati solo a livello nazionale con corsi ed esami proclamati dalla Federazione inclusi sull'elenco delle attività nazionali proposte dalla Commissione Tecnica Nazionale.
Eventuali rapporti di Associazioni sportive con Istituti scolastici, vengono curati personalmente dalle Associazioni sportive seguendo i programmi e le direttive FIJLKAM.

Art. 47. - Entrata in vigore

- 1) Il Presente Regolamento, entra in vigore lo stesso giorno all'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Società sportive.

